

I titoli di credito




Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti
Corso di *Diritto Bancario*
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ferrara

Avvertenza

- ❖ Il contenuto di questo documento presuppone la lettura e lo studio della materia trattata ed ha il solo scopo di riassumere i principali temi di analisi.
- ❖ Le informazioni contenute sono necessariamente sommarie e incomplete.

LA CESSIONE DEL CREDITO



↔ **CESSIONE DEL CREDITO**

⋯➔ **NOTIFICA DELLA CESSIONE**

GLI "SVANTAGGI" DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Il cessionario del credito acquista il credito con le stesse caratteristiche che il credito aveva presso il cedente.



Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.


Finchè la cessione non è notificata al debitore ceduto, il debitore si libera se paga al primo creditore.



Se il debitore paga nelle more della notifica, il cessionario non può più pretendere da lui l'adempimento.

GLI "SVANTAGGI" DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Se un credito è ceduto a più cessionari, tra questi prevale quello che per primo notifica la cessione al debitore ceduto.



Fino a che non vi è questa notifica, chi acquista il credito non è sicuro della ricevuta cessione.

Tutte queste inefficienze sono cancellate con l'utilizzo dei titoli di credito, che quindi hanno la funzione di:

rendere più facile, sicura e rapida la circolazione dei diritti di credito

neutralizzare i rischi e gli inconvenienti derivanti dalla disciplina "ordinaria" della cessione dei crediti



IDEA !!!

**INCORPORARE IL DIRITTO
DI CREDITO IN UN "TITO-
LO", IN MODO CHE IL
CREDITO CIRCOLI CON LE
REGOLE PROPRIE DEI
BENI MOBILI**



**MARCO DATINI,
MERCANTE PRATESE
DEL '300**

INCORPORARE =

il credito viene rappresentato in un documento in modo che "credito" e "documento" divengano una cosa sola;

il credito può essere esercitato solo esibendo il documento (il credito circola insieme al documento);

chi acquista il documento acquista anche il credito in esso incorporato;

se chi cede il documento non è il titolare del documento (e del credito), il cessionario acquista il documento (e il credito) secondo la regola "possesso vale titolo";

chi paga il debito deve ritirare il documento (altrimenti rischia di dover ripagare ad un altro cessionario).

Art. 1992 codice civile.

- 1. Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo,...**
- 2. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.**

I VANTAGGI DELL' "INCORPORAZIONE"

LETTERALITA'

La prestazione dovuta è tutto ciò (e solo ciò) che è esplicitato nel titolo.

(non sono ammissibili pretese o eccezioni non risultanti dal contesto letterale del titolo)

AUTONOMIA

Chi acquista un titolo, effettua un acquisto a titolo originario e non derivativo.

(al cessionario non sono opponibili le eccezioni che avrebbero potuto essere opposte dal debitore al cedente)

LA CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

(dal punto di vista della prestazione dovuta)

TITOLO	PRESTAZIONE	ESEMPIO
Titolo di credito in "senso stretto"	diritto ad esigere una somma di denaro	Cambiale, assegno circolare e bancario,...
Titolo rappresentativo di merci	diritto alla consegna di un bene (merci)	Fede di deposito, polizza di carico, ...
Titolo di partecipazione	diritto di partecipare e di riscuotere	Azioni, obbligazioni, ...

LA CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

(dal punto di vista dell'emittente)

TITOLI PUBBLICI

Sono quelli emessi dallo Stato o da altri enti pubblici:

- Buoni Ordinari del Tesoro (BOT);
- Certificati di Credito del Tesoro (CCT);...

TITOLI PRIVATI

Sono quelli emessi da emittenti privati:

- cambiale;
- assegno;
- azione;
- lettera di vettura; ...

LA CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

(dal punto di vista dei destinatari)

TITOLI INDIVIDUALI

Sono quelli emessi in occasione di singole operazioni commerciali e verso un destinatario determinato:

- cambiale;
- assegno;
- polizza di carico; ...

TITOLI DI MASSA

Sono quelli emessi in serie e che hanno identico contenuto perché rivolti ad una massa indeterminata di destinatari:

- titoli pubblici;
- obbligazioni, azioni;...

LA CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

(dal punto di vista del collegamento con la
"causa" della loro emissione)

TITOLI CAUSALI

Il titolo fa riferimento alla causa della sua emissione (al "rapporto fondamentale") e pertanto le eccezioni inerenti tale rapporto sono opponibili ad ogni successivo cessionario.

Es.: la polizza di carico.

TITOLI ASTRATTI

Il titolo non fa riferimento al rapporto che ha generato l'obbligazione, il quale rileverà solo nei confronti del primo prenditore, ma non verso i successivi giratari.

Es.: la cambiale.

LE ECCEZIONI DEL DEBITORE

"PERSONALI"

(cioè opponibili solo a un dato possessore del titolo)

Sono tutte le eccezioni che il debitore può sollevare nei rapporti con chi gli chiede la prestazione incorporata nel titolo

(es.: una eccezione di compensazione con un credito che egli abbia verso il portatore del titolo).

"REALI"

(cioè opponibili a qualunque possessore del titolo)

- a) le eccezioni relative alla forma del titolo (es.: la mancanza della parola "cambiale");**
- b) le eccezioni relative al contesto letterale del titolo (es.: la scadenza del debito);**
- c) la falsità della firma;**
- ...**

Eccezioni inerenti il rapporto fondamentale (la causa di emissione)

Esempio: il debitore richiesto del pagamento intende eccepire la invalidità del contratto in base al quale è stato emesso un dato titolo di credito.

**Titolo
"causale"**

Sono opponibili sia al primo prenditore che ai successivi.

**Titolo
"astratto"**

Sono opponibili solo al primo prenditore, ma non ai successivi (qui occorre pagare, e poi fare rivalsa sul primo prenditore).

Le eccezioni nel titolo "astratto"

Nel rapporto "fondamentale" (quello tra debitore e primo prenditore) si possono sollevare:

- sia le eccezioni "personali" (quelle relative al rapporto tra i due);
- sia le eccezioni "reali" (quelle opponibili a chiunque).

Nel rapporto "cartolare" (quello tra debitore e cessionari dal primo prenditore) si possono sollevare:

- non le eccezioni "personali" opponibili a precedenti prenditori;
- ma solo le eccezioni "reali" (oltre alle eccezioni personali opponibili al prenditore che chiede la prestazione).

**Titoli che trovano sul
titolo stesso l'intera loro
disciplina**

**Titoli a letteralità
"incompleta", la cui
disciplina è, oltre che
nel titolo, anche in altra
documentazione (es.: il
regolamento del prestito
obbligazionario)**

TITOLI CAUSALI

Titoli al portatore

Non recano l'indicazione del primo prenditore.

Circolano mediante consegna.

La prestazione si esige con la semplice esibizione del titolo.

Titoli all'ordine

Recano l'indicazione di colui a cui favore sono emessi.

Circolano mediante consegna e "girata".

La prestazione si esige esibendo il titolo recante una "serie continua" di girate.

Titoli nominativi

Recano l'indicazione di colui a cui favore sono emessi.

Circolano mediante consegna e annotazione del nome del titolare sul titolo e in un registro tenuto dall'emittente (es. libro soci).

Titoli al portatore

Libretto di deposito al port.
Obbligazione di spa al port.
Azione di risparmio di s.p.a.

(non possono essere al portatore i titoli di valore maggiore di 20 milioni)

Titoli all'ordine

Assegno bancario (*)
Assegno circolare (*)
Libretto di deposito all'ord.
Cambiale
(*) diventano al portatore se girati in bianco – non possono essere girati in bianco se > di 20 milioni.

Titoli nominativi

Azione di s.p.a.
Obbligazione di s.p.a. nominativa

RECTO

Milano, 11 - 12 - 2001

Euro 11503,35

Pagate per questo assegno bancario

al sig. *Mario Rossi*

la somma di euro *undicimilacinquecentotre e trenta-
cinque cent*

Firma *Luigi Bianchi*

Mario Rossi può:

- riscuotere la somma dalla banca; oppure:
- "girare" il titolo, cioè ordinare al debitore di pagare ad un altro soggetto (giratario), che così acquista il titolo "a titolo originario", cioè limitatamente alla "lettera" del titolo.

Girate

Per me pagate a Giuseppe Verdi

Luigi Bianchi

Per me pagate a
Gio-vanni Neri

Giuseppe Verdi

Per me pagate a
Pietro Ri-ghi

Giovanni Neri

La girata è un ordine scritto sul titolo e sottoscritto dal girante.

Il giratario può pretendere la prestazione solo se vi è una "serie continua" di girate (tutti i giranti devono esser stati giratari, non vi devono essere "salti").

VERSO

Girate

Per me pagate a Giuseppe Verdi

Luigi Bianchi

Giuseppe Verdi

Girata "in bianco", cioè con la sola firma del girante, senza indicazione del nome del giratario.

Il prenditore della cambiale girata in bianco può:

- riempirla a proprio nome e poi girarla (con girata piena o in bianco);
- girarla in bianco senza riempirla;
- consegnarla ad altri, senza girata, come un titolo al portatore.

LA CAMBIALE

E' una promessa di pagamento, che puo' essere usata anche come mezzo di pagamento o puo' essere "scontata" in anticipo.

CAMBIALE TRATTA

E' l'ordine del traente al trattario di pagare al prenditore o al terzo giratario.

Il trattario e' obbligato (principale) *solo se accetta*. In caso contrario, il prenditore puo' agire contro il traente e i giranti.

VAGLIA CAMBIARIO

E' la promessa di chi emette la cambiale di pagare al prenditore o al terzo giratario.

TRATTA

Milano, 11 - 12 - 2001

Euro 1500,00

Al 31 - 03 - 2002 voi sig. *Giuseppe Verdi*

pagherete per questa cambiale al sig. *Mario Rossi*

la somma di euro *millecinquecento.*

Visto. *Giuseppe Verdi*

Bianchi

Firma *Luigi*

trattario

prenditore

traente

accettazione del prenditore

VAGLIA

Milano, 11 - 12 - 2001

Euro 1500,00

Al 31 - 03 - 2002

pagherò per questa cambiale al sig.

Mario Rossi

la somma di euro *millecinquecento.*

Firma Luigi Bianchi

prenditore

emittente

LA CAMBIALE

E' un titolo di credito...

.... a letteralità "completa"...

... dotato di autonomia...

... e dotato di astrattezza (cioè non reca menzione al rapporto in base al quale è stata emessa):

perché incorpora un diritto di credito;

perché la prestazione dovuta è solo quella descritta nel titolo;

perché ogni acquirente lo acquisisce a titolo originario;

al giratario non possono essere opposte eccezioni inerenti il rapporto fondamentale (rilevante solo tra emittente e primo prenditore).

L'astrattezza della cambiale consente l'emissione della cambiale "di favore":

ad esempio, se voglio far credito ad un amico, gli posso rilasciare una cambiale senza che tra di noi sussista alcun debito, per consentirgli di girarla o di scontarla e di ottenere così la somma che gli necessita.

il beneficiario della cambiale di favore non può certo rivolgersi all'emittente (cui si potrà invece rivolgere ogni successivo giratario).

se l'emittente dovrà pagare ad uno dei successivi giratari, si potrà rivalere verso il beneficiario a cui favore venne emessa la cambiale.

LA CAMBIALE

E' un titolo di credito all'ordine...

perché circola mediante consegna e girata (oppure "al portatore", se è girato in bianco);

... è un titolo formale...

perché deve recare i requisiti prescritti dalla legge (ad es.: il nome "cambiale", la firma dell'emittente, ...);

...è un titolo esecutivo (se in regola con il bollo):

perché l'obbligo di pagare che essa incorpora può essere portato ad esecuzione senza una sentenza di condanna.

LE SCADENZE DELLA CAMBIALE

A GIORNO FISSO

Es.: il 15 maggio 2002

A CERTO TEMPO DATA

Es.: entro due mesi

A VISTA

cioè alla presentazione della cambiale al debitore (è il caso della cambiale emessa senza indicazione della data di scadenza)

A CERTO TEMPO VISTA

cioè un dato tempo dopo la presentazione

LA GIRATA DELLA CAMBIALE

serve sia ad attribuire al giratario la legittimazione ad esercitare il diritto incorporato nel titolo...

...sia a far divenire il girante responsabile verso ogni successivo giratario.

Cosicchè, emessa una cambiale, vi sono:

- obbligati principali: emittente del vaglia cambiario e trattario nella camb. tratta; e:
- obbligati "di regresso" (serve il "protesto"): traente nella tratta e tutti i giratari (ognuno è obbligato verso i giratari successivi e ha rivalsa verso quelli precedenti).

L'AVALLO DELLA CAMBIALE

E' la garanzia (letterale ed astratta) apposta sul titolo per garantire l'obbligazione assunta da taluno degli obbligati cambiari.

L'avallo genera solidarietà tra avallante e avallato: se escusso, l'avallante agirà in regresso contro l'avallato e tutti coloro che sono obbligati cambiariamente verso l'avallato

CAMBIALE TRATTA

VAGLIA CAMBIARIO

Obbligati principali

Trattario accettante
Avallante trattario

Emittente
Avallante emittente

Obbligati "di regresso"

Traente
Avallanti del traente
Giranti
Avallanti dei giranti

Giranti
Avallanti dei giranti

DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE

Servono solo ad identificare l'avente diritto ad una data prestazione:

- il biglietto del cinema**
- lo scontrino del parcheggio;**
- la ricevuta del deposito di un abito in un guardaroba;**

TITOLI "IMPROPRI"

Differiscono dai titoli di credito in quanto il giratario non acquista a titolo originario ma derivativo (gli possono essere opposte tutte le eccezioni personali opponibili al girante).

(Es.: il vaglia postale, la polizza assicurativa all'ordine o al portatore,..)